

## Oggetto: Legge 21 aprile 2023, n. 49 - equo compenso -responsabilità deontologica

Pervengono da parte di iscritti richieste di informazioni in ordine all'entrata in vigore della normativa indicata in oggetto e si ritiene opportuno comunicare alcuni chiarimenti.

Come è noto, la nuova legge sull'equo compenso ha l'obiettivo di stabilire regole per la determinazione dei compensi dei professionisti in caso di conferimento di incarico da parte dei cd "committenti forti", cioè gli la Pubblica Amministrazione e le Società che, per dimensioni o fatturato, possono proporre unilateralmente le condizioni di prestazione/compenso avvalendosi della propria forza contrattuale, con incisivo squilibrio nei rapporti con il singolo professionista.

Sul punto del paragone con le tariffe, si intende fare chiarezza, rimarcando la differenza sostanziale tra l'istituto tariffario e l'equo compenso. Mentre le (abrogate) tariffe professionali poggiavano su un sistema di determinazione unilaterale dei corrispettivi, l'equo compenso si limita ad introdurre dei correttivi all'autonomia negoziale delle parti, al fine di riequilibrare il rapporto tra professionista e committente forte.<sup>1</sup>

Ai fini della legge, entrata in vigore il 20/05/2023, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti (per i professionisti iscritti agli ordini e collegi) dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Quindi, possiamo distinguere:

### - **INCARICHI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (LL.PP.)**

Gli incarichi da parte della pubblica amministrazione sono ricompresi nel campo di applicazione dell'equo compenso. Gli incarichi per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sono disciplinati da nuovo Codice dei contratti pubblici e determinati in riferimento ai "Parametri" di cui al Decreto del Ministero della Giustizia, del 17 giugno 2016 recante l'Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 «codice dei contratti pubblici».

E, al riguardo, particolarmente significativo è il parere reso dall'ANAC, con delibera N. 343, del 20 luglio 2023.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Se "le tariffe comportavano restrizioni del mercato applicabili a qualunque rapporto contrattuale", l'equo compenso ha un ambito soggettivo ben delineato alle sole imprese di dimensioni non piccole, escludendo le microimprese e le piccole e medie imprese.

<sup>2</sup> ANAC, delibera N. 343, del 20 luglio 2023. CONSIDERATO che dal complesso delle disposizioni citate si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero "criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento", come previsto dall'art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare "a prezzo fisso", con competizione limitata alla componente

**- INCARICHI PER L’AFFIDAMENTO DELLE PERIZIE DA SVOLGERE IN FAVORE DI IMPRESE BANCARIE E ASSICURATIVE NONCHE’ DELLE LORO SOCIETA’ CONTROLLATE, ecc.**

L’affidamento degli incarichi potrà essere regolato da specifiche convenzioni ai sensi dell’Art. 6, della richiamata Legge 21 aprile 2023, n. 49, che stabilisce la facoltà per le imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, ecc. di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ha già intrapreso l’iniziativa di aprire una serrata trattativa al fine di definire e concordare i previsti modelli standard di convenzione da stipulare con le rappresentanze delle società (ISIVI, CRIF, ecc.), che appaltano dalle banche il complesso dei Servizi di Valutazione degli Immobili e distribuiscono elevati numeri di incarichi professionali.

L’impegno non risulta agevole, a fronte della mera facoltà da parte di tali “Imprese” di adottare modelli standard e di stipulare convenzioni.

In ogni caso, il rigore delle norme sui contratti disciplinati dalla legge n. 49/23, richiamano l’interesse generale a pervenire tempestivamente una definizione concordata in ragione delle conseguenze che possono derivare a ciascun operatore per il mancato rispetto delle regole.

Infatti:

- da un lato, nella convenzione/contratto di incarico grava la nullità delle clausole non rapportate ad un compenso equo e non proporzionato all'opera prestata e la possibilità da parte del professionista di agire in giudizio per esigere il giusto dovuto, con oneri posti a carico del committente (art. 3, commi 1 e 5).<sup>3</sup>
- dall’altro la responsabilità deontologica del professionista a cui sia oggettivamente imputabile la determinazione di un compenso non equo contenuto in una delle convenzioni (art. 5, comma 5).

In considerazione dell’ampio ambito degli interessi e delle responsabilità, i lavori da parte delle delegazioni coinvolte procedono utilmente con l’impegno di pervenire, con opportuna tempestività, a definire modelli e parametri di riferimento a cui l’intero sistema, comprese le associazioni delle banche e le altre professioni tecniche, potranno uniformarsi.

**- INCARICHI DI CTU**

L’auspicato adeguamento delle Tariffe per i Periti ed i Consulenti Tecnici, di cui al D.M. 30 maggio 2002 G.U. 182 del 05 agosto 2002, è estraneo ai chiarimenti in questione.

Comunque si segnala che, a seguito di un rinnovato, coordinato e pressante intervento della RETE delle Professioni Tecniche, è stato emanato il DM 4 dicembre 2023 (a firma del Ministro Carlo Nodio) di istituzione della Commissione per la “*rideterminazione della misura degli onorari*

---

qualitativa. Diversamente opinando, non si spiegherebbe né la previsione della nullità, rilevabile anche d’ufficio, della clausola che fissi un compenso inferiore a quello stabilito dal decreto ministeriale né l’abrogazione dell’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 che, come anticipato, aveva eliminato l’obbligatorietà delle tariffe minime. Si tratta di una novità di assoluto rilievo che, volta a garantire una adeguata remunerazione per le attività libero professionali, risulta indirettamente idonea anche a tutelare la qualità delle prestazioni, obiettivo di primaria importanza nel settore dei contratti pubblici, come testimoniato dai plurimi riferimenti contenuti nel testo del d.lgs. 50/2016.

<sup>3</sup> sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale. Sono, altresì, ... omissis.

*fissi, variabili e a tempo, degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario”.*

Tale Commissione è composta da 8 membri tra Magistrati, Direttori Generali e un solo componente, rappresentante delle numerosissime professioni, nella persona di un Geometra professionista iscritto all’Albo di Brescia.

I lavori della Commissione, si svolgeranno preferibilmente in collegamento telematico, si avvalgono di una Segreteria tecnico-scientifica composta da magistrati ed è supportata da funzionari del Ministero della Giustizia.

Per disposizione del DM gli stessi lavori dovranno essere conclusi entro il 30 maggio 2024.

#### **- INCARICHI DA RINNOVARE**

Si tenga conto che, obiettivo della legge sull’equo compenso, non è solo quello di fornire uno strumento di tutela al professionista contro i grandi committenti, ma anche quello di impedire, nei previsti casi, pratiche di concorrenza sleale che, operate mediante eccessivo ribasso dei compensi, sviliscono il valore della prestazione professionale.

Pertanto, in attesa della definizione dei riferimenti standardizzati, ove attualmente mancano, i professionisti possono continuare ad assumere incarichi ponendo attenzione sui seguenti aspetti di particolare rilievo:

- l’efficacia della Legge non si estende a tutti i rapporti professionali ma ai soli casi in cui la determinazione del compenso e la prestazione siano ricompresi tra quelli disciplinati dalla legge n. 49/23.

- anche nei casi in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente sia predisposto esclusivamente dal professionista, il compenso per la prestazione professionale deve rispettare, pena responsabilità deontologica, i criteri stabiliti dalle disposizioni della ripetuta legge.

- le disposizioni della legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

#### **- DEONTOLOGIA E SANZIONI**

Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 49/2023 Agli Ordini e ai Collegi è affidato il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare l’iscritto che viola le regole sull’equo compenso.

In relazione a tale previsione Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha disposto (con delibera consiliare del 18 ottobre 2023) di apportare una modifica al Codice deontologico adottato in data 3 aprile 2007, inserendovi (al Titolo III Della prestazione, Sezione I, Dell’incarico, Art. 20 - bis) la previsione normativa già contenuta nell’art. 5, comma 5, anzidetto (legge n. 49/2023).

In conclusione, questo Collegio, è impegnato a sostenere tutte le attività intraprese e/o necessarie in merito e nel seguire gli sviluppi del contraddittorio tra le parti coinvolte, con riserva di comunicare agli iscritti i dovuti aggiornamenti sugli esiti.